

STATUTO

Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC)

Ente autonomo comunale preposto alla realizzazione delle opere pubbliche e alla promozione del Nuovo Quartiere Cornaredo

(in **corsivo verde**: passaggi aggiunti dal C.d.S; in **giallo barrate**: passaggi stralciati dal CdS; in **rosso** le modifiche che devono essere adottate dal CC.)

Capitolo I - Generalità

Articolo 1 - Denominazione, personalità giuridica, sede

- ¹ Sotto la denominazione Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC) sussiste un ente autonomo di diritto pubblico comunale ai sensi dell'art. 193c LOC, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico.
- ² La sede dell'Agenzia NQC è a Lugano.
- ³ La sua durata è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Scopo e compiti

- ¹ L'Agenzia NQC provvede alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di interesse pubblico di competenza dei Comuni previsti nel Piano regolatore intercomunale del Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC), secondo le indicazioni contenute nel relativo Programma di realizzazione e nei mandati di prestazione dei Comuni costituenti. Restano riservate le competenze non delegabili degli organi comunali **o di altre istanze** secondo la LOC e le leggi speciali, **così come le procedure previste da quest'ultime**.
- ² L'Agenzia NQC può essere incaricata, sulla base di appositi mandati di prestazione, di provvedere alla realizzazione e alla gestione anche di altri interventi previsti nel PR-NQC, di competenza di altri enti, pubblici e/o privati.

Articolo 3 - Mandati di prestazione

I mandati di prestazione di cui al precedente art. 2 cpv. 1 sono approvati, in modo coordinato e con durata anche pluriennale, dai Consigli comunali dei Comuni interessati, e stabiliscono in particolare nel dettaglio

- i compiti delegati, le prestazioni da eseguire e le modalità esecutive
- i mezzi finanziari
- le modalità di controllo e di informazione
- i diritti e gli obblighi reciproci con i Comuni
- la durata e la facoltà di revoca.

Articolo 4 - Patrimonio

- ¹ Il Patrimonio dell'Agenzia NQC è costituito dai beni di sua proprietà.
- ² I Comuni interessati ne garantiscono gli impegni.

Articolo 5 - Esenzione fiscale

L'Agenzia NQC è esente da imposte cantonali e comunali, **se così puntualmente deciso dall'Autorità cantonale competente**.

Articolo 6 - Rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro dell'Agenzia NQC con i propri dipendenti sono retti dal diritto privato.

Capitolo II - Organizzazione

Articolo 7 - Organi

Gli organi dell'Agenzia NQC sono:

- a) il Consiglio
- b) l'Ufficio di revisione.

Sezione 1 - Il Consiglio

Articolo 8 – Composizione, nomina e collisione d'interesse

¹ Il Consiglio si compone di tre membri e tre supplenti, designati dai Consigli comunali di ciascun Comune interessato fra i membri dei Municipi.

² Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.

³ Per la collisione d'interesse e il divieto di prestazione si applicano gli art. 100 e 101 LOC.

Articolo 9 - Incompatibilità e collisione d'interesse

¹ I dipendenti dell'Agenzia NQC non sono eleggibili nel Consiglio.

² Per la collisione d'interesse e il divieto di prestazione si applicano gli art. 100 e 101 LOC.

Articolo 10 - Durata

¹ Riservato il primo mandato, i membri del Consiglio e i supplenti sono nominati per un periodo di quattro anni.

² Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo generale dei poteri comunali, e può essere rinnovato.

Articolo 11 - Emolumenti e indennità

Gli emolumenti e le indennità dei membri del Consiglio e dei supplenti sono stabiliti nell'Allegato del presente statuto.

Articolo 12 - Competenze

Il Consiglio esercita l'alta direzione dell'Agenzia NQC, lo gestisce e decide su qualunque oggetto che la legge o il presente statuto non demandano esplicitamente ad altra autorità **questioni concernenti la sua attività.**

Articolo 13 - Compiti generali

Il Consiglio, in particolare

- a) decide la politica e la strategia dell'Agenzia NQC, in conformità agli obiettivi del PR-NQC e ai mandati di prestazione
- b) stabilisce le deleghe di competenza
- c) rappresenta l'Agenzia NQC verso i terzi, stabilendo i diritti di firma.

Articolo 14 - Compiti amministrativi

Il Consiglio, in particolare

- a) stipula i contratti di lavoro con il personale
- b) esercita la sorveglianza sulle persone incaricate della gestione.

Articolo 15 - Compiti finanziari

Il Consiglio, in particolare

- a) stipula i mandati di prestazione con i Comuni e gli altri enti, pubblici e/o privati.
- b) elabora i conti e la relazione annuale sulla gestione e la trasmette ai Comuni entro il 1. Marzo.
- c) contrae i prestiti necessari per l'esecuzione dei mandati ricevuti.
- d) designa, sentiti i Municipi, l'organo di revisione.

Articolo 16 - Convocazione e sedute

- ¹ Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata degli altri due membri del Consiglio.
- ² Il Consiglio può validamente deliberare alla presenza di tre membri risp. supplenti.
- ³ Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti; i presenti non possono astenersi dal voto.
- ⁴ Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.

Articolo 17 - Compiti di direzione

- ¹ Il Consiglio può designare una Direzione, cui compete la gestione delle attività correnti dell'Agenzia NQC, l'istruzione delle pratiche di competenza del Consiglio, l'esecuzione delle sue decisioni e di ogni altro compito da esso assegnatole.
- ² Il Consiglio può affidare compiti di direzione anche mediante mandati esterni.

Sezione 2 - L'Ufficio di revisione

Articolo 18 - Competenze

- ¹ L'organo preposto alla revisione
 - a) verifica la conformità della contabilità del conto annuale e delle operazioni di gestione alle disposizioni vigenti in materia
 - b) presenta ogni anno il suo rapporto ai Comuni.
- ² I Municipi dei Comuni interessati hanno in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell'Agenzia NQC.

Capitolo III - Autorità superiori

Articolo 19 - Autorità superiori

Le autorità superiori dell'Agenzia NQC sono

- a) i Consigli comunali
- b) i Municipi
dei Comuni interessati.

Articolo 20 - Competenze dei Consigli comunali

I Consigli comunali, su proposta dei rispettivi Municipi,

- a) adottano e modificano il presente statuto
- b) nominano il membro del Consiglio e il supplente di competenza del rispettivo Comune
- c) stipulano i mandati di prestazione con l'Agenzia NQC e stanziavano i relativi mezzi finanziari
- d) approvano i conti e la relazione annuale sulla gestione dell'Agenzia NQC.

Articolo 21 - Competenze dei Municipi

I Municipi

- a) vigilano sulle attività dell'Agenzia NQC, ed in particolare sulla conformità delle stesse con i mandati di prestazione e con le esigenze di efficienza, di economicità e di salvaguardia dell'ambiente
- b) informano annualmente il rispettivo Consiglio comunale sulle attività svolte dall'Agenzia NQC
- c) propongono al Consiglio comunale la nomina del membro del Consiglio e del supplente di competenza del rispettivo Comune
- d) propongono al Consiglio comunale la stipulazione dei mandati di prestazione e lo stanziamento dei relativi mezzi finanziari
- e) propongono al Consiglio comunale l'approvazione dei conti e della relazione annuale sulla gestione dell'Agenzia NQC
- f) danno, sulla base pure delle indicazioni del rispettivo Consiglio comunale, le istruzioni, anche vincolanti, al membro del Consiglio rispettivamente al supplente di competenza del rispettivo Comune.

Capitolo IV – Finanziamento e tenuta della contabilità

Articolo 22 - Principi

Il finanziamento dell'Agenzia NQC è assicurato

- a) dalle entrate d'esercizio
- b) dagli eventuali sussidi previsti dalle leggi cantonali e federali
- c) dal provento dei contributi il cui diritto di imposizione o d'incasso le è delegato
- d) dai mezzi finanziari assegnati in conformità ai mandati di prestazione.

Articolo 23 - Tenuta della contabilità

Il Consiglio organizza la tenuta della contabilità secondo le norme della LOC, in particolare i principi di efficienza e di economicità.

Capitolo V - Rimedi di diritto

Articolo 24 - Ricorsi

Contro le decisioni di carattere amministrativo dell'Agenzia NQC è dato ricorso ai sensi degli art. 193b e 208 e seguenti LOC.

Capitolo VI - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25 - Costituzione dell'Agenzia NQC

La data di costituzione dell'Agenzia NQC sarà fissata, d'intesa fra i Municipi interessati, una volta che il presente statuto sarà stato adottato dai Consigli comunali dei Comuni costituenti e approvato dal Consiglio di Stato.

Articolo 26 - Impegni dei Comuni

L'Agenzia NQC subentra negli eventuali impegni già assunti dai Comuni per la realizzazione degli interventi che le sono affidati.

Articolo 27 - Scioglimento

- ¹ L'Agenzia NQC può essere sciolta per decisione dei Consigli comunali dei tre Comuni costituenti, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.
- ² Di principio lo scioglimento non può essere deciso prima dell'avvenuta realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 cpv. 1. Restano riservate le disposizioni di cui all'art. 193e LOC.
- ³ La liquidazione spetta al Consiglio, a meno che i Consigli comunali decidano di affidare l'incarico a terzi.
- ⁴ Una volta estinti tutti i debiti, ~~il patrimonio~~ **i beni** dell'Agenzia NQC ~~verrà devoluto ai Comuni costituenti proporzionalmente ai rispettivi finanziamenti, ritenuto che i beni immobili verranno devoluti ai Comuni del luogo di situazione, con relativo compenso dovranno essere devoluti a enti o istituzioni che perseguono uno scopo identico o simile di interesse pubblico del comprensorio intercomunale interessato e al beneficio dell'esenzione fiscale o eventualmente ai Comuni del comprensorio.~~

Le modifiche degli articoli 8, 9 e 15 del presente Statuto sono state approvate dal Consiglio Comunale di Porza in data 14 dicembre 2015.